

DECRETO 20 aprile 2000.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte del territorio comunale di Caltagirone.**

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA  
ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania;

Esaminato il verbale n. 63 del 6 febbraio 1999, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, "Parte del territorio comunale di Caltagirone";

Accertato che il verbale contenente la suddetta proposta è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Caltagirone dal 6 marzo 1999 al 6 giugno 1999 ed è stato depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 6 febbraio 1999 e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono sufficienti e valide e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Rilevato che, la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale n. 63 del 6 febbraio 1999 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali, che peraltro non inficiano la validità e la congruità della proposta medesima;

Ritenuto, dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione suddetta che viene così rappresentata:

Il limite del vincolo, partendo dall'incrocio tra il confine comunale di Caltagirone e quello di Mineo, segue verso nord il confine comunale di Caltagirone fino all'intersezione con la S.P. 215 S. Maria Poggiarelli.

Da qui procede in direzione ovest lungo tale strada fino all'intersezione con la S.S. 417, quindi segue la S.S. 124 fino all'intersezione con il confine comunale del territorio di S. Michele di Ganzaria. Quindi il limite seguendo il confine della provincia di Catania fino al punto di intersezione con la S.S. 417, prosegue lungo la stessa strada fino all'intersezione di questa con la strada di penetrazione agricola di contrada Racineci.

Indi procede lungo la S.P. 194 fino all'intersezione di questa con la strada comunale Cascalena.

Da qui il limite del vincolo prosegue lungo il confine ovest delle particelle catastali 54 e 95 (escluse dal vincolo). Quindi procede lungo il confine tra le particelle 95 e 74, 75, 76, 79, fra quest'ultima e la 181. Indi risale seguendo il confine tra le particelle 79 e 82, quello tra le particelle 82 e 96, 97, 98, 80, 81, 62, quello tra le particelle 62 e 68, quello tra le particelle 68 e 65, 66 e 67, quello tra le particelle 67 e 124 per poi seguire la S.S. 124 lungo le particelle 122, 123, 67 e 99.

Da qui il limite del vincolo segue la S.S. 124 fino all'intersezione viaria denominata Croce di S. Giacomo.

Da qui il perimetro del vincolo segue via Nunziatella e viale Regina Elena fino all'incrocio con via Torre dei Genovesi, che percorre per innestarsi sulla circonvallazione di levante (via C. Colombo) fino alla sottostante strada comunale denominata via Sfere. Da questo punto il limite del vincolo prosegue lungo la strada vicinale n.74 Del Re fino a Casa Grasso. Indi procede verso est lungo la strada di penetrazione agricola fino all'intersezione della strada comunale n.67 Paradiso con la S.S. 385 per Palagonia. Infine segue tale strada fino all'incrocio fra i confini comunali di Caltagirone e Mineo.

Tutte le particelle sopra citate appartengono al foglio di mappa n. 63 del N.C.T. del comune di Caltagirone; esse sono anche descritte, così come la perimetrazione dell'area relativa, nel particolare A, con la voce parte esclusa dal vincolo, che fa parte integrante e sostanziale della proposta avanzata dalla commissione e che si allega al presente decreto segnata di lettera B;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo de quo, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catania nel verbale della seduta del 6 febbraio 1999, nella relazione tecnica e approfondite nelle planimetrie ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico "parte del territorio comunale di Caltagirone" in conformità alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania nella seduta del 6 febbraio 1999;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni in premessa, l'area comprendente "Parte del territorio comunale di Caltagirone" descritta nel verbale n. 63 del 6 febbraio 1999 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania e delimitata nelle planimetrie allegate sub A e sub B, che insieme al verbale citato e alla relazione tecnica formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, comma 1, lett. C e D, del T.U. approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/39 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

#### Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, unitamente al verbale del 6 febbraio 1999 della competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, alla relazione tecnica e alle planimetrie, di cui sopra è cenno ai sensi degli artt. 142, comma 1, del T.U. n. 490/99 e 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Caltagirone, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi

all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Caltagirone, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Caltagirone.

### Art. 3

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 aprile 2000.

MORINELLO

Allegato

#### COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI CATANIA Stralcio del verbale n. 63 del 6 febbraio 1999

L'anno 1999 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 9,45 in Catania nella sede della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in via Luigi Sturzo n.62 si è riunita, a seguito di avviso di convocazione mediante raccomandata a.r. del 23 gennaio 1999, prot.n.167/gruppo I, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, con decreto n. 8610 del 24 dicembre 1994, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Caltagirone: ripermetrazione del vincolo del territorio comunale.
- 2) Palagonia: proposta di vincolo di parte del territorio comunale (contrade Petrazze e Gulfo).  
Ratifica della deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania avvenuta con verbale n. 62 del 10 gennaio 1998 (giusta nota dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 4235/VBC del 26 ottobre 1998).
- 3) Belpasso: rettifica della perimetrazione cartografica del vincolo di parte del territorio comunale imposto con verbale dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania n. 54 del 28 giugno 1994.  
Ratifica della deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania avvenuta con verbale n. 54 del 28 giugno 1994 (giusta nota dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 4235/VBC del 26 ottobre 1998).
- 4) Mascali: vincolo dell'area di contrada Scorciavacca.
- 5) Aci S. Antonio: proposta di vincolo di parte del territorio comunale (contrada Monterosso).  
Ratifica della deliberazione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania avvenuta con verbale n. 62 del 10 gennaio 1998 (giusta nota dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione n. 4235/VBC del 26 ottobre 1998).
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti: dott. Francesca Migneco, soprintendente f.f. per i beni culturali ed ambientali di Catania, presidente della Commissione provinciale; prof. Giuseppe Dato componente della commissione provinciale; prof. Nunzio Famoso, componente della commissione provinciale; dott.

Carmelo Calì, membro aggregato, rappresentante del Corpo regionale delle miniere di Catania; dott. Filippo Patané, membro aggregato, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Catania.

Assiste in qualità di segretario l'arch. Irene Donatella Aprile, dirigente tecnico della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, nominata con nota soprintendentizia n. 225/gruppo I dell'1 febbraio 1999.

Sono presenti, in qualità di relatori delle proposte di cui all'ordine del giorno, i dirigenti tecnici della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania: ing. Orazio di Lorenzo e arch. Venera Greco (per il punto 1), geol. Angelo D'Urso, geol. Sebastiano Fazzina, geol. Franco La Fico Guzzo (per i rimanenti punti), geom. Giacomo Cappadonna. E' presente, infine, il mar. Sebastiano Spugnetti, comandante di distaccamento forestale di Giarre.

Il presidente dott. Francesca Migneco alle ore 9,45, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta porgendo un cordiale saluto di benvenuto ai presenti ed invita a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno: Caltagirone - ripermetrazione del vincolo del territorio comunale.

Prende la parola uno dei due relatori, ing. Orazio di Lorenzo, il quale espone le motivazioni che hanno portato alla ripermetrazione del vincolo del territorio di Caltagirone:

«Il vincolo ex lege n. 1497/39 che interessa il territorio del comune di Caltagirone è stato l'ultimo dei "grandi" vincoli proposti prima della redazione delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale».

«Esso, come del resto tutti i vincoli che vigono nella provincia di Catania, risentendo della cultura "estetizzante" propria della "legge Bottai" e risultando la risposta episodica ai pericoli di "distruzione" del paesaggio, non discende da una visione complessiva dei valori territoriali, da cui scaturirebbe una corretta strategia di tutela».

«Tale visione, introdotta per la prima volta dalla "legge Galasso" (n. 431/85), fa sì che la tutela cessi di riferirsi ai singoli punti del paesaggio, in quanto esteticamente eminenti nel contesto, estendendosi, invece, sia ai suoi elementi forti sia ai singoli ambienti geo-storici».

«Conseguentemente l'azione di tutela, fondata non più su una nozione problematica e opinabile, come la bellezza del paesaggio o di una particolare qualità di esso, si baserà su elementi sicuramente accertabili sulla base di dati fisici, geografici e storici. Ed il piano paesistico, reso ormai obbligatorio dalla "legge Galasso", risulta lo strumento adatto affinché la tutela non avvenga più secondo criteri discrezionali ed astratti».

«La redazione e la promulgazione delle linee guida da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione deve, dunque, guidarci, in questa delicata fase che precede la redazione del piano paesistico regionale, in tutte le azioni di tutela che si andranno ad esplicare da ora in avanti, affinché siano preservati gli elementi strutturali del territorio, al fine di conseguire l'effettiva valorizzazione dei beni ambientali».

«Il vincolo sul territorio del comune di Caltagirone è stato operante dal 17 novembre 1994 (data di pubblicazione del verbale n. 54 del 28 giugno 1994 della Commissione provinciale all'albo pretorio del comune di Caltagirone) fino alla data della sentenza del TAR Catania (c.c. del 25 ottobre 1996), che lo annullò a seguito del ricorso del comune».

«La presente ripermetrazione è finalizzata alla razionalizzazione del vincolo, sia in senso spaziale che di contenuti, avendo come obiettivo quello di eliminare l'episodicità per trasformarlo in un organico sistema territoriale (che si configuri come da una sorta di pre-piano), che abbia il suo epilogo nella pianificazione paesistica, ormai sempre più necessaria per la complessità dell'organismo territorio».

«Con verbale del 28 giugno 1994 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche della provincia di Catania veniva vincolato, ai sensi dell'art. 1, punti 3) e 4), della legge n. 1497/39, l'intero territorio del comune di Caltagirone in maniera indifferenziata, compresi il centro abitato (storico e no)».

«Tale perimetrazione si basava esclusivamente su una semplice descrizione fisica del territorio,

tralasciando di analizzare, invece, la struttura del componente territoriale "paesaggio", il cui studio, successivamente, le linee guida ponevano, finalmente, come fondamentale per la sua conoscenza. Vedremo che un'analisi strutturale del paesaggio porterà, invece, ad una differenziazione delle parti da vincolare».

«Grande importanza, dunque, riveste l'impostazione metodologica (basata sulle citate linee guida) che si è voluto dare a questa ripermimetrazione e che informerà, d'ora in avanti, tutte le attività di questa Soprintendenza: il vincolo inteso non più come strumento storicamente fallimentare del fare o non fare, ma come pre-piano, come valutazione puntuale ed approfondita delle valenze paesaggistiche legate all'evoluzione storica del territorio a seguito delle scelte, anche economiche, ma sempre compatibili e sostenibili, che ne hanno influenzato la sua "forma", tramandata, fino ad oggi».

Prosegue l'ing. Orazio di Lorenzo passando a descrivere le varie fasi che hanno caratterizzato il lavoro.

«Il lavoro di ripermimetrazione è iniziato, innanzitutto, con l'individuazione del territorio in esame rispetto ai 17 ambiti omogenei in cui è stato suddiviso il territorio siciliano dalle linee guida del piano territoriale paesistico regionale. Esso ricade in due ambiti:

- 1) L'area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina (n. 11).
- 2) L'area delle colline di Caltagirone e Vittoria (n. 16)».

«Si è poi proceduto all'analisi dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio del Calatino, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 431/85 e della legge regionale n. 16/96, le cui conclusioni sono state graficizzate sulla carta allegata alla relazione di vincolo».

«Quindi, dopo aver effettuato un'analisi del territorio comunale, esso è stato suddiviso in quattro grandi zone omogenee, illustrate nella figura e di cui si riportano i limiti».



«La zona 1, che comprende la parte a nord del territorio comunale, è delimitata a nord, ad est e ad ovest dal confine comunale ed a sud dalla S.S. 124, dalla S.S. 417 e dalla S.P. 215 (S. Maria Poggiarelli)».

«La zona 2 è delimitata ad est dal confine comunale, a sud-est dalla S.S. 385 e dall'abitato, a sud-ovest dalla S.P. 194 (S. Maria del Soccorso), dalla strada di penetrazione agricola in contrada Racineci e dalla S.S. 417 e a nord dalla zona 1 e dal confine comunale».

«La zona 3 individua la parte a sud dell'abitato (zona 4) e della zona 2, degradante verso il litorale gelese, caratterizzata dalla presenza della "riserva naturale" del Bosco di Santo Pietro».

«La zona 4, infine, racchiude il centro abitato comprendente la parte d'impianto storico e l'espansione avvenuta dal dopoguerra sino ad oggi».

A questo punto prende la parola l'arch. Venera Greco che passa a descrivere le caratteristiche strutturali del paesaggio caratterizzanti le prime tre zone individuate precedentemente. Per ciascuna di esse si farà la proposta di assoggettamento o meno di vincolo paesaggistico.

#### *Zona 1*

«Analizzando l'aspetto litologico del territorio, che costituisce elemento primario di controllo dell'evoluzione del paesaggio, determinante a causa della marcata differenza di comportamento dei vari litotipi affioranti rispetto all'erosione, si evince che l'ambito in oggetto è formato da un complesso argilloso-marnoso con terreni post-orogenici (1) plastici ed arenacei facilmente erodibili, "ai quali si associano i termini della serie Solfifera in lembi generalmente limitati" (2). Il paesaggio che ne risulta è aspro, quasi uniforme, caratterizzato da una morfologia collinare e interrotto solo da emergenze geomorfologiche (creste calcaree, cime emergenti) dovute al variare della giacitura degli strati delle rocce affioranti. In questa zona è leggibile l'uso antropico fatto fin dai tempi più remoti, testimoniato dalla presenza di numerose necropoli e zone d'interesse archeologico, e con esso il degrado causato dall'opera dell'uomo: disboscamento nel passato, abbandono delle colture oggi, oltre che problemi di stabilità dei versanti, e il conseguente impoverimento del suolo con diffusi fenomeni di erosione. Fino al punto in cui si innesta la S.S. 124, il paesaggio mantiene caratteristiche di omogeneità leggibili in ragione dell'unità stratigrafico-geomorfologica, in cui l'assetto tettonico e strutturale delle rocce affioranti costituisce un elemento fondamentale di riconoscibilità».

«La parte sud-est è invece delimitata dalla pianura alluvionale generata dal fiume Caltagirone o dei Margi, che contiene, in una porzione ridotta, l'insediamento industriale del calatino».

«In definitiva, in tale area non ricorrono i presupposti per il vincolo ex lege n. 1497/39, appalesandosi la necessità, attraverso la redazione del piano paesistico, di provvedere ad una serie di interventi integrati, che coniughino la reimmissione nel circuito economico-sociale del paesaggio con la riqualificazione della zona industriale, trasformando il paesaggio percettivo, che altro non è se non l'indicatore di lettura della struttura economica del luogo».

#### *Zona 2*

«E' caratterizzata dal ruolo di "complementarità" che il paesaggio instaura con l'insediamento urbano: esso, infatti, è avvolto da un sistema connettivo spaziale, a guisa di "cornice" paesaggistica, che si snoda al contorno del colle su cui sorge l'abitato».

«Il lato sud-est è costituito dalla pianura dei Margi, che fa parte del sistema idrografico del fiume Caltagirone il quale, raccogliendo le acque di piccoli rami dendritici e torrenti, ha avuto un peso determinante nel modellamento del paesaggio, sia perché segno principale di riferimento visivo del contesto - e quindi immediatamente riconoscibile come elemento della struttura portante del territorio - sia perché elemento fisico generatore della pianura alluvionale dei Margi».

«Quest'ultima segna da est verso ovest, a guisa di lingua che si divide in due tronchi, assottigliandosi sempre più in corrispondenza del bordo nord dell'insediamento, la base del limite visivo e strutturale del sistema di chiusura verticale del monte S. Giorgio, sul quale si innesta l'abitato di Caltagirone».

«Proseguendo verso ovest, si evidenzia immediatamente un elemento emergente del paesaggio, una "rocca" di natura solfitico-gessosa discretamente compatta (Poggio S. Porta), costituita da gessi e marne calcaree di color bianco crema, che rappresenta un immediato riferimento figurativo per l'identità dei luoghi. Essa risulta incastonata tra i morbidi rilievi ondulati che ancora oggi, testimoniando l'equilibrio e prezioso rapporto tra uso agricolo del suolo, rimboschimento e struttura morfologica originaria del paesaggio, circondano l'abitato fino al confine nord-ovest, costituendo il necessario contrappunto spaziale e di raccordo tra la sommità del "colle edificato" ed il paesaggio agricolo dell'Area delle colline di Caltagirone e Vittoria (ambito n. 16)».

«Spingendosi ancora verso l'estremo ovest del territorio si entra in una sub-area dell'ambito 11, che interessa le ultime propaggini delle colline di Piazza Armerina e Mazzarino. Qui il paesaggio

agrario si integra con la vegetazione tipica mediterranea (quercus, ceratonia siliqua, olea oleaster, pistacia lentiscus, ecc.), la cui accentuata presenza è determinata anche dagli aspetti climatici, clivometrici ed idrografici. Ciò conferisce ai luoghi un carattere di spiccata identità, che si conclude, visivamente, con l'area boscata ubicata al lembo estremo ovest, al confine con il territorio di S. Michele di Ganzaria».

«In questa zona sono presenti apprezzabili complessi rurali che conferiscono ulteriore qualità all'area, e che meritano di essere salvaguardati non solo per il loro ruolo testimoniale ma soprattutto per la felice integrazione tra paesaggio antropico e paesaggio naturale, che quivi si fondano in un unicum difficilmente scindibile».

«Procedendo sulla S.S. 417 verso la parte finale del territorio di Caltagirone, si può percepire nettamente l'innesto della pianura alluvionale del Salso, il cui paesaggio, ancora una volta diverso da quello che ci si lascia alle spalle, testimonia il carattere repentino della viabilità del paesaggio siciliano, dovuto alla tettonica distensiva ed al brusco sollevamento che si è manifestato nel Pliocene inferiore (3)».

«E proprio dalla valutazione di questi elementi, che sono indicatori di un territorio di alto livello panoramico che mantiene ancora le sue caratteristiche morfologiche ed ambientali, si propone per tale zona il vincolo ai sensi dell'art. 1, punti 3) e 4), della legge n. 1497/39».

### *Zona 3*

«E' la parte centro-meridionale del territorio di Caltagirone, e ricade nell'ambito 16, denominato Area delle colline di Caltagirone e Vittoria».

«A sud della strada di penetrazione agricola in contrada Racineci la struttura geomorfologica del terreno, costituita da formazioni argillose calanchive, intercalata con terreni utilizzati per le colture agrarie, denota una non integrità del paesaggio, nonché un equilibrio instabile, in bilico tra l'abbandono colturale e l'appiattimento della bio-diversità. Per le medesime ragioni, già riportate per la zona 1, tale sub-area, attraverso lo strumento del piano paesistico potrà essere adeguatamente riqualificata e migliorata».

«Procedendo ulteriormente verso sud il territorio risulta caratterizzato dai sabbiosi plateau collinari, degradanti verso il litorale, e dai margini meridionali degli Erei, che qui vengono a contatto con gli altopiani calcarei; inoltre la presenza di numerosi torrenti e valloni, e quindi di una rete idrografica, anche se a regime torrentizio e non stabile, coniugata alla morfologia lievemente ondulata del territorio, ha determinato un denso utilizzo agricolo, la cui intensificazione delle colture ha portato ad un'estensione dell'insediamento sparso, testimoniato sia dai manufatti agricoli, che dalla partitura della trama territoriale. L'estesa area del Bosco di Santo Pietro, già tutelata in quanto individuata come riserva naturale orientata, identifica la parte finale del territorio comunale».

«La zona 3, interessando la predetta riserva, numerosi corsi d'acqua iscritti nel "IV elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Catania" (di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché zone di interesse archeologico, risulta, per le parti fondamentali, già vincolata dalla legge n. 1497/39 ai sensi della legge n. 431/85 e della legge regionale n. 16/96; ciò garantisce, in attesa delle scelte che dovranno essere operate dal piano paesistico, un grado sufficiente di tutela; pertanto, in tale zona, si ritiene superfluo la riproposizione del vincolo ex lege n. 1497/39».

Riprende la parola l'ing. Orazio di Lorenzo che analizza la zona 4 (centro storico e centro abitato).

«Il vincolo ex lege n. 1497/39 su centro storico risulta, oggi, decisamente anacronistico, oltre che insufficiente a garantire una minima tutela che deve interessare, non solo l'aspetto esteriore dei suoi elementi architettonici, ma anche, e soprattutto, la conservazione dei loro caratteri tipologici».

«Si pensi, infatti, che i mezzi di controllo previsti dalla legge n. 1497/39 si riferiscono soltanto alle modificazioni incidenti sul loro aspetto esteriore e non prestano alcuna attenzione né alle trasformazioni interne né a quelle d'uso, che invece possono alterare in maniera irreversibile le qualità tipologiche, costruttive e funzionali degli organismi, modificandone i loro caratteri».

«Tale tipo di vincolo fu utilizzato negli anni sessanta come risposta alle pressioni speculative di quegli anni: risposta che non coincideva con una coerente strategia di tutela, ma rappresentava una

"rincorsa" per evitare i pericoli di distruzione del centro storico, che avrebbero portato a perdere interi brani della città antica. E ciò era in linea con le direttive provenienti dal Ministero, che in una circolare del 23 agosto 1960 invitava le Soprintendenze «...per evitare nuovi danni... che nei modi di legge», venissero «Imposti tempestivamente i prescritti vincoli nelle zone minacciate da nuove costruzioni».

«Oggi, però, a distanza di quasi quarant'anni, il vincolo sul centro storico non è più giustificato in quanto si è consolidata la cultura (sostenuta anche da precise norme, art. 1, legge regionale n. 70/76 ed art. 55, legge regionale n. 71/78) che esso sia un bene da tutelare».

«E dunque sulla base di tale assunto la conclusione a cui si perviene, inevitabilmente, è che il vincolo ex lege n. 1497/39 non potendo salvaguardare nella sua integrità tipologico-costruttiva gli elementi architettonici del centro storico non è uno strumento utile, ma anzi crea inopportune confusioni sul tema della sua salvaguardia».

«E tale tesi è confermata anche dal fatto che il centro storico di Caltagirone non ha subito rimaneggiamenti tali da far perdere ai luoghi il loro carattere, nonostante che il vincolo ex lege n. 1497/39 sia intervenuto solo nel 1994. Evidentemente lo stesso comune era, ed è, dotato di uno strumento che ne prevedeva la sua conservazione. Ed oggi tale strumento risulta ancora più di garanzia per il centro storico in quanto gli interventi più "pesanti", cioè quelli di ristrutturazione edilizia (non sono, invece, permessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica) sono consentiti solo in presenza di piani particolareggiati, i quali devono essere approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che si avvale del Consiglio regionale dell'urbanistica del quale fa parte la Soprintendenza».

«Per ciò che riguarda l'ampliamento posto a sud del centro storico esso si presenta come tutte le periferie, costituita cioè da una serie di strade tracciate senza tener conto della morfologia dei luoghi e da una serie di edifici posizionati in maniera casuale, che, purtroppo, hanno dato luogo ad un agglomerato informe di vari elementi che non istituiscono un rapporto qualitativo con il paesaggio, a contrario della città storica».

«Per i motivi citati non si ripropone il vincolo per questa parte di territorio».

I due relatori passano, dunque, a descrivere la delimitazione del vincolo proposto.

«Il limite del vincolo, partendo dal punto di incrocio tra il confine comunale tra Caltagirone e Mineo e la S.P. 215 S. Maria Poggiarelli, procede in direzione ovest lungo il ciglio meridionale di tale strada fino all'intersezione con la S.S. 417; da qui il limite segue il ciglio meridionale della S.S. 124 fino all'intersezione con il confine comunale del territorio di S. Michele di Ganzaria; quindi il limite seguendo il confine della Provincia di Catania fino a punto di intersezione con la S.S. 417, prosegue lungo il ciglio settentrionale della stessa strada fino all'intersezione di questa con la strada di penetrazione agricola di contrada Racineci. Indi procede lungo il ciglio settentrionale della S.P. 194 fino all'intersezione di questa con la strada comunale Cascalena; da qui il limite prosegue lungo il confine ovest delle particelle catastali 54 e 95, quindi quello tra le particelle 95 e 74, 75, 76, 79, quello tra quest'ultima e la 183; indi risale seguendo il confine tra le particelle 79 ed 82, quello tra le particelle 82 e 96, 97, 98, 80, 81, 62, quello tra le particelle 62 e 68, quello tra le particelle 68 e 65, 66 e 67, quello tra le particelle 67 e 124 per poi seguire la S.S. 124 lungo le particelle 122, 123, 67 e 99».

«Da qui prosegue lungo il ciglio est della S.S. 124 fino all'intersezione viaria denominata Croce di S. Giacomo, seguendo poi il ciglio nord di via Nunziatella, viale Regina Elena fino all'incrocio con via Torre dei Genovesi; da qui segue il ciglio nord di via Torre Genovesi per innestarsi sulla circonvallazione di levante (via C. Colombo) fino alla sottostante strada comunale denominata via Sfere. Il limite prosegue lungo il ciglio nord della strada vicinale n. 74 DelRe fino a casa Grasso; indi verso est lungo la strada di penetrazione agricola fino all'intersezione della strada comunale n. 67 Paradiso con la S.S. 385 per Palagonia, seguendo tale strada fino all'incrocio con la S.P. 215».

A questo punto i due relatori, insieme a tutti gli altri presenti che non fanno parte della Commissione, si allontanano dalla stanza in cui essa è riunita.

La commissione dopo ampia ed approfondita discussione, condividendo la proposta avanzata e



recependo la relazione tecnica redatta dall'ing. Orazio di Lorenzo e dall'arch. Venera Greco con i relativi allegati, ritiene, con voto espresso all'unanimità, di sottoporre l'area come sopra delimitata a vincolo ai sensi dei punti 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto delle indicazioni dei punti 4) e 5) dell'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Conclusa la votazione rientrano i relatori delle proposte di vincolo.

*(Omissis)*

Alle ore 12,30, esauriti tutti i punti compresi all'ordine del giorno, il presidente, ringraziando gli intervenuti, chiude i lavori.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

*Il presidente:* Migneco

*I componenti:* Dato, Famoso

*I membri aggregati:* Cali, Patanè

*Il segretario:* Aprile

- (1) L'orogenesi è quell'insieme dei fenomeni che determina la formazione delle catene montuose.
- (2) Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, sistema naturale - sottosistema abiotico, pag. 24.
- (3) Seconda ed ultima epoca geologica dell'era terziaria.

RIPERIMETRAZIONE DEL VINCOLO EX LEGE N. 1497/39 INTERESSANTE IL  
TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE

*Relazione*

1. *Introduzione*

«Il vincolo ex lege n. 1497/39 che interessa il territorio del comune di Caltagirone è stato l'ultimo dei "grandi" vincoli proposti prima della redazione delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale».

Esso, come del resto tutti i vincoli che vigono nella provincia di Catania, risentendo della cultura "estetizzante" propria della "legge Bottai" e risultando la risposta episodica ai pericoli di "distruzione" del paesaggio, non discende da una visione complessiva dei valori territoriali, da cui scaturirebbe una corretta strategia di tutela.

Tale visione, introdotta per la prima volta dalla "legge Galasso" (n. 431/85), fa sì che la tutela cessi di riferirsi ai singoli punti del paesaggio, in quanto esteticamente eminenti nel contesto, estendendosi, invece, sia ai suoi elementi forti sia ai singoli ambienti geo-storici.

Conseguentemente l'azione di tutela, fondata non più su una nozione problematica e opinabile, come la bellezza del paesaggio o di una particolare qualità di esso, si baserà su elementi sicuramente accertabili sulla base di dati fisici, geografici e storici. Ed il piano paesistico, reso ormai obbligatorio dalla "legge Galasso", risulta lo strumento adatto affinché la tutela non avvenga più secondo criteri discrezionali ed astratti.

La redazione e la promulgazione delle linee guida da parte dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione deve, dunque, guidarci, in questa delicata fase che precede la redazione del piano paesistico regionale, in tutte le azioni di tutela che si andranno ad esplicare da ora in avanti, affinché siano preservati gli elementi strutturali del territorio, al fine di conseguire l'effettiva valorizzazione dei beni ambientali.

2. *Le ragioni della ripermetrazione del vincolo*

Il vincolo ex lege n. 1497/39 sul territorio del comune di Caltagirone è stato operante dal 17 novembre 1994 (data di pubblicazione del verbale n. 54 del 28 giugno 1994 della Commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Catania all'albo pretorio del comune di Caltagirone) fino alla data della sentenza del TAR Catania (c.c. del 25 ottobre 1996), che lo annullò a seguito del ricorso del comune di Caltagirone.

La presente ripermetrazione è finalizzata alla razionalizzazione del vincolo, sia in senso spaziale

che di contenuti, avendo come obiettivo quello di eliminare l'episodicità per trasformarlo in un organico sistema territoriale (che si configuri come da una sorta di pre-piano), che abbia il suo epilogo nella pianificazione paesistica, ormai sempre più necessaria per la complessità dell'organismo territorio.

Con verbale del 28 giugno 1994 della Commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Catania veniva vincolato, ai sensi dell'art. 1, punti 3) e 4), della legge n. 1497/39, l'intero territorio del comune di Caltagirone in maniera indifferenziata, compresi il centro abitato (storico e no).

Tale perimetrazione si basava esclusivamente su una semplice descrizione fisica del territorio, tralasciando di analizzare, invece, la struttura del componente territoriale "paesaggio", il cui studio, successivamente, le linee guida ponevano, finalmente, come fondamentale per la sua conoscenza. Vedremo che un'analisi strutturale del paesaggio porterà, invece, ad una differenziazione delle parti da vincolare.

Grande importanza, dunque, riveste l'impostazione metodologica (basata sulle citate linee guida) che si è voluto dare a questa ripermetrazione e che informerà, d'ora in avanti, tutte le attività di questa Soprintendenza: il vincolo inteso non più come strumento storicamente fallimentare del fare o non fare, ma come pre-piano, come valutazione puntuale ed approfondita delle valenze paesaggistiche legate all'evoluzione storica del territorio a seguito delle scelte, anche economiche, ma sempre compatibili e sostenibili, che ne hanno influenzato la sua "forma", tramandata, fino ad oggi.

Il lavoro di ripermetrazione è iniziato, innanzitutto, con l'individuazione del territorio in esame rispetto ai 17 ambiti omogenei in cui è stato suddiviso il territorio siciliano dalle linee guida del piano territoriale paesistico regionale (fig. 1). Esso ricade in due ambiti:

- 1) L'area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina (n. 11).
- 2) L'area delle colline di Caltagirone e Vittoria (n. 16)».




Fig. 1 - Il territorio di Caltagirone (tratteggiato) ed i 17 ambiti del P.T.P.R.

«Si è poi proceduto all'analisi dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio del Calatino, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 431/85 e della legge regionale n. 16/96. Ne è venuto fuori un quadro che è stato riassunto nella carta allegata (scala 1:100.000).

Il territorio comunale è stato successivamente suddiviso in quattro grandi zone omogenee, illustrate in fig. 2.



*Fig. 2 - Le zone di studio in cui è stato suddiviso il territorio. E' evidenziata la parte di cui si propone il vincolo.*

La zona 1, che comprende la parte a nord del territorio comunale, è delimitata a nord, ad est e ad ovest dal confine comunale ed a sud dalla S.S. 124 dalla S.S. 417 e dalla S.P. 215 (S. Maria Poggiarelli).

La zona 2 è delimitata ad est dal confine comunale, a sud-est dalla S.S. 385 e dall'abitato, a sud-ovest dalla S.P. 194 (S. Maria del Soccorso), dalla strada di penetrazione agricola in contrada Racineci e dalla S.S. 417 e a nord dalla zona 1 e dal confine comunale.

La zona 3 individua la parte a sud dell'abitato (zona 4) e della zona 2, degradante verso il litorale gelese, caratterizzata dalla presenza della "riserva naturale" del Bosco di Santo Pietro.

La zona 4, infine, racchiude il centro abitato comprendente la parte d'impianto storico e l'espansione avvenuta dal dopoguerra sino ad oggi.

Esaminiamo, ora, le caratteristiche delle singole zone individuate precedentemente, esponendo le motivazioni che hanno portato alla proposta del vincolo.

#### *Zona 1*

Analizzando l'aspetto litologico del territorio, che costituisce elemento primario di controllo dell'evoluzione del paesaggio, determinante a causa della marcata differenza di comportamento dei vari litotipi affioranti rispetto all'erosione, si evince che l'ambito in oggetto è formato da un complesso argilloso-marnoso con terreni post-orogenici (1) plastici ed arenacei facilmente erodibili, "ai quali si associano i termini della serie Solfifera in lembi generalmente limitati" (2). Il paesaggio che ne risulta è aspro (foto 1), quasi uniforme, caratterizzato da una morfologia collinare e interrotto solo da emergenze geomorfologiche (creste calcaree, cime emergenti) dovute al variare della giacitura degli strati delle rocce affioranti. In questa zona è leggibile l'uso antropico fatto fin dai tempi più remoti, testimoniato dalla presenza di numerose necropoli e zone d'interesse archeologico, e con esso il degrado causato dall'opera dell'uomo: disboscamento nel passato, abbandono delle colture oggi, oltre che problemi di stabilità dei versanti, e il conseguente impoverimento del suolo con diffusi fenomeni di erosione. Fino al punto in cui si innesta la S.S. 124, il paesaggio mantiene caratteristiche di omogeneità leggibili in ragione dell'unità stratigrafico-geomorfologica, in cui l'assetto tettonico e strutturale delle rocce affioranti costituisce un elemento fondamentale di riconoscibilità.

La parte sud-est è invece delimitata dalla pianura alluvionale generata dal fiume Caltagirone o dei Margi, che contiene, in una porzione ridotta, l'insediamento industriale del calatino. In definitiva, in tale area non ricorrono i presupposti per il vincolo ex lege n. 1497/39, appalesandosi la necessità, attraverso la redazione del piano paesistico, di provvedere ad una serie di interventi integrati, che coniughino la reimmissione nel circuito economico-sociale del paesaggio con la riqualificazione della zona industriale, trasformando il paesaggio percettivo, che altro non è se non l'indicatore di lettura della struttura economica del luogo».

### *Zona 2*

E' caratterizzata dal ruolo di "complementarità" che il paesaggio instaura con l'insediamento urbano: esso, infatti, è avvolto da un sistema connettivo spaziale, a guisa di "cornice" paesaggistica, che si snoda al contorno del colle su cui sorge l'abitato.

Il lato sud-est è costituito dalla pianura dei Margi, che fa parte del sistema idrografico del fiume Caltagirone il quale, raccogliendo le acque di piccoli rami dendritici e torrenti, ha avuto un peso determinante nel modellamento del paesaggio, sia perché segno principale di riferimento visivo del contesto - e quindi immediatamente riconoscibile come elemento della struttura portante del territorio - sia perché elemento fisico generatore della pianura alluvionale dei Margi.

Quest'ultima segna da est verso ovest, a guisa di lingua che si divide in due tronchi, assottigliandosi sempre più in corrispondenza del bordo nord dell'insediamento, la base del limite visivo e strutturale del sistema di chiusura verticale del monte S. Giorgio, sul quale si innesta l'abitato di Caltagirone.

Proseguendo verso ovest, si evidenzia immediatamente un elemento emergente del paesaggio, una "rocca" di natura solfitico-gessosa (foto 2) discretamente compatta (Poggio S. Porta), costituita da gessi e marne calcaree di colore bianco crema, che rappresenta un immediato riferimento figurativo per l'identità dei luoghi. Essa risulta incastonata tra i morbidi rilievi ondulati che ancora oggi, testimoniando l'equilibrato e prezioso rapporto tra uso agricolo del suolo, rimboschimento e struttura morfologica originaria del paesaggio, circondano l'abitato fino al confine nord-ovest, costituendo il necessario contrappunto spaziale e di raccordo tra la sommità del "colle edificato" ed il paesaggio agricolo dell'Area delle colline di Caltagirone e Vittoria (ambito n. 16).

Spingendosi ancora verso l'estremo ovest del territorio si entra in una sub-area dell'ambito 11, che interessa le ultime propaggini delle colline di Piazza Armerina e Mazzarino. Qui il paesaggio agrario si integra con la vegetazione tipica mediterranea (quercus, ceratonia siliqua, olea oleaster, pistacia lentiscus, ecc.), la cui accentuata presenza è determinata anche dagli aspetti climatici, clivometrici ed idrografici. Ciò conferisce ai luoghi un carattere di spiccata identità, che si conclude, visivamente, con l'area boscata ubicata al lembo estremo ovest, al confine con il territorio di S. Michele di Ganzaria.

In questa zona sono presenti apprezzabili complessi rurali (foto 3, 4) che conferiscono ulteriore qualità all'area, e che meritano di essere salvaguardati non solo per il loro ruolo testimoniale ma soprattutto per la felice integrazione tra paesaggio antropico e paesaggio naturale, che quivi si fondano in un unicum difficilmente scindibile.

Procedendo sulla S.S. 417 verso la parte finale del territorio di Caltagirone, si può percepire nettamente l'innesto della pianura alluvionale del Salso, il cui paesaggio, ancora una volta diverso da quello che ci si lascia alle spalle, testimonia il carattere repentino della variabilità del paesaggio siciliano, dovuto alla tettonica distensiva ed al brusco sollevamento che si è manifestato nel Pliocene inferiore (3).

E proprio dalla valutazione di questi elementi, che sono indicatori di un territorio di alto livello panoramico che mantiene ancora le sue caratteristiche morfologiche ed ambientali (foto 5), si propone per tale zona il vincolo ex lege n. 1497/39.

### *Zona 3*

E' la parte centro-meridionale del territorio di Caltagirone, e ricade nell'ambito 16, denominato Area delle colline di Caltagirone e Vittoria.

A sud della strada di penetrazione agricola in contrada Racineci la struttura geomorfologica del

terreno, costituita da formazioni argillose calanchive, intercalata con terreni utilizzati per le colture agrarie, denota una non integrità del paesaggio, nonché un equilibrio instabile, in bilico tra l'abbandono colturale e l'appiattimento della bio-diversità. Per le medesime ragioni, già riportate per la zona 1, tale sub-area, attraverso lo strumento del piano paesistico potrà essere adeguatamente riqualificata e migliorata.

Procedendo ulteriormente verso sud il territorio risulta caratterizzato dai sabbiosi plateau collinari, degradanti verso il litorale, e dai margini meridionali degli Erei, che qui vengono a contatto con gli altopiani calcarei; inoltre la presenza di numerosi torrenti e valloni, e quindi di una rete idrografica, anche se a regime torrentizio e non stabile, coniugata alla morfologia lievemente ondulata del territorio, ha determinato un denso utilizzo agricolo, la cui intensificazione delle colture ha portato ad un'estensione dell'insediamento sparso, testimoniato sia dai manufatti agricoli, che dalla partitura della trama territoriale. L'estesa area del Bosco di Santo Pietro, già tutelata in quanto individuata come riserva naturale orientata, identifica la parte finale del territorio comunale.

La zona 3, interessando la predetta riserva, numerosi corsi d'acqua iscritti nel "IV elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Catania", nonché zone di interesse archeologico, risulta, per le parti fondamentali, già vincolata dalla legge n. 1497/39 ai sensi della legge n. 431/85 e della legge regionale n. 16/96; ciò garantisce, in attesa delle scelte che dovranno essere operate dal piano paesistico, un grado sufficiente di tutela; pertanto, in tale zona, si ritiene superfluo la riproposizione del vincolo ex lege n. 1497/39.

#### *Zona 4: Centro storico e centro abitato*

Il vincolo ex lege n. 1497/39 su centro storico risulta, oggi, decisamente anacronistico, oltre che insufficiente a garantire una minima tutela che deve interessare, non solo l'aspetto esteriore dei suoi elementi architettonici, ma anche, e soprattutto, la conservazione dei loro caratteri tipologici.

Si pensi, infatti, che i mezzi di controllo previsti dalla legge n. 1497/39 si riferiscono soltanto alle modificazioni incidenti sul loro aspetto esteriore e non prestano alcuna attenzione né alle trasformazioni interne né a quelle d'uso, che invece possono alterare in maniera irreversibile le qualità tipologiche, costruttive e funzionali degli organismi, modificandone i loro caratteri.

Tale tipo di vincolo fu utilizzato negli anni sessanta come risposta alle pressioni speculative di quegli anni: risposta che non coincideva con una coerente strategia di tutela, ma rappresentava una "rincorsa" per evitare i pericoli di distruzione del centro storico, che avrebbero portato a perdere interi brani della città antica. E ciò era in linea con le direttive provenienti dal Ministero, che in una circolare del 23 agosto 1960 invitava le Soprintendenze «...per evitare nuovi danni... che nei modi di legge», venissero «Imposti tempestivamente i prescritti vincoli nelle zone minacciate da nuove costruzioni».

Oggi, però, a distanza di quasi quarant'anni, il vincolo sul centro storico non è più giustificato in quanto si è consolidata la cultura (sostenuta anche da precise norme, art. 1, legge regionale n. 70/76 ed art. 55, legge regionale n. 71/78) che esso sia un bene da tutelare.

E dunque sulla base di tale assunto la conclusione a cui si perviene, inevitabilmente, è che il vincolo ex lege n. 1497/39 non potendo salvaguardare nella sua integrità tipologico-costruttiva gli elementi architettonici del centro storico non è uno strumento utile, ma anzi crea inopportune confusioni sul tema della sua salvaguardia.

E tale tesi è confermata anche dal fatto che il centro storico di Caltagirone (foto 8) non ha subito rimaneggiamenti tali da far perdere ai luoghi il loro carattere, nonostante che il vincolo ex lege n. 1497/39 sia intervenuto solo nel 1994. Evidentemente lo stesso comune era, ed è, dotato di uno strumento che ne prevedeva la sua conservazione. Ed oggi tale strumento risulta ancora più di garanzia per il centro storico in quanto gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia (non sono, invece, consentiti gli interventi di ristrutturazione urbanistica) sono consentiti solo in presenza di piani particolareggiati, i quali devono essere approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che si avvale del Consiglio regionale dell'urbanistica del quale fa parte la Soprintendenza.

Per ciò che riguarda l'ampliamento posto a sud del centro storico esso si presenta (foto 9) come tutte

le periferie, costituita cioè da una serie di strade tracciate senza tener conto della morfologia dei luoghi e da una serie di edifici posizionati in maniera casuale, che, purtroppo, hanno dato luogo ad un agglomerato informe di vari elementi che non istituiscono un rapporto qualitativo con il paesaggio, a contrario della città storica.

Per i motivi citati non si ripropone il vincolo per questa parte di territorio.

### 3. *La delimitazione del vincolo.*

Il limite del vincolo, partendo dal punto di incrocio tra il confine comunale tra Caltagirone e Mineo e la S.P. 215 S. Maria Poggiarelli, procede in direzione ovest lungo il ciglio meridionale di tale strada fino all'intersezione con la S.S. 417; da qui il limite segue il ciglio meridionale della S.S. 124 fino all'intersezione con il confine comunale del territorio di S. Michele di Ganzaria; quindi il limite seguendo il confine della Provincia di Catania fino al punto di intersezione con la S.S. 417, prosegue lungo il ciglio settentrionale della stessa strada fino all'intersezione di questa con la strada di penetrazione agricola di contrada Racineci. Indi procede lungo il ciglio settentrionale della S.P. 194 fino all'intersezione di questa con la strada comunale Cascalena; da qui il limite prosegue lungo il confine ovest delle particelle catastali 54 e 95, quindi quello tra le particelle 95 e 74, 75, 76, 79, quello tra quest'ultima e la 183; indi risale seguendo il confine tra le particelle 79 ed 82, quello tra le particelle 82 e 96, 97, 98, 80, 81, 62, quello tra le particelle 62 e 68, quello tra le particelle 68 e 65, 66 e 67, quello tra le particelle 67 e 124 per poi seguire la S.S. 124 lungo le particelle 122, 123, 67 e 99.

Da qui prosegue lungo il ciglio est della S.S. 124 fino all'intersezione viaria denominata Croce di S. Giacomo, seguendo poi il ciglio nord di via Nunziatella, viale Regina Elena fino all'incrocio con via Torre dei Genovesi; da qui segue il ciglio nord di via Torre Genovesi per innestarsi sulla circonvallazione di levante (via C. Colombo) fino alla sottostante strada comunale denominata via Sfere. Il limite prosegue lungo il ciglio nord della strada vicinale n. 74 DelRe fino a casa Grasso; indi verso est lungo la strada di penetrazione agricola fino all'intersezione della strada comunale n. 67 Paradiso con la S.S. 385 per Palagonia, seguendo tale strada fino all'incrocio con la S.P. 215.

*I dirigenti tecnici relatori:* Di Lorenzo, Greco

- (1) L'orogenesi è quell'insieme dei fenomeni che determina la formazione delle catene montuose.
- (2) Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, sistema naturale - sottosistema abiotico, pag. 24.
- (3) Seconda ed ultima epoca geologica dell'era terziaria.